



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: utc@roccasm.it - utc-roccasm@pec.ancitel.it SITO INTERNET: WWW.ROCCASM.IT

Ordinanza Sindacale n. 46 del 04-04-2017

IL SINDACO

Premesso:

- in data 24/08/2016 il Sisma che ha colpito l'Italia centrale ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Rocca Santa Maria;
- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e che il Comune di Rocca Santa Maria è tra i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti molti cittadini.
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatesi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

Tenuto conto

- che l'art. 2 comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 (comma 1);
 - b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
 - c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 4);
 - d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;

- che l'articolo 16 della medesima Legge n. 225/1992 stabilisce:

- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;
 - b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli delle autorità comunali di protezione civile;
- che l'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

-che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui sono incorsi;

-che l'articolo 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

-che in conseguenza dei suindicati eventi calamitosi che hanno colpito il territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e/o crolli su aree pubbliche e private;

Rilevato:

-che la relazione redatta dai tecnici incaricati (Scheda GTS) della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi agli immobili interessati dall'evento, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino;

Considerato, pertanto:

-che risulta necessario e urgente provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la messa in sicurezza mediante puntellature e/o demolizioni e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili:

Immobile	Ubicazione	Proprietà
Foglio 37 Particella 102	Frazione Canili	Di Ludovico Eva nata A Rocca Santa Maria (Te) il 12/10/1956 Di Ludovico Giuseppina nata a Teramo (TE) il 30/11/1952 Di Ludovico Lucia nata a Rocca Santa Maria (TE) il 29/11/1951 Di Ludovico Maria Rita nata a Rocca Santa Maria (TE) il 12/11/1954
Foglio 37 Particella 88	Frazione Canili	Istituto Diocesano Teramo - Atri
Foglio 37 Particella 97	Frazione Canili	Referza Maria Piera nata a Teramo il 01/10/1961 Referza Bernardino Fu Carlo Referza Elisabetta nata a Rocca Santa Maria (TE) il 25/11/1930 Referza Francesca nata a Giulianova (TE) il 14/02/1974 Referza Giuseppe fu Samuele Referza Paola nata a Teramo (TE) il 04/01/1962 Referza Paolo fu Samuele Referza Pietro nato a Teramo (TE) il 21/08/1959 Referza Tobia fu Carlo Referza Vittore nato a Rocca Santa Maria (TE) il 01/08/1934 Referza Elisabetta nata a Rocca Santa Maria (TE) il 25/11/1930

		Referza Paola nata a Teramo (TE) il 04/01/1962
		Referza Pietro nato a Teramo (TE) il 21/08/1959
		Gorgoglione Nunzia nata a Monza (MI) il 09/01/1935

-che sussistono pertanto i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, con provvedimenti finalizzati a garantire i relativi interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

-che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e ragioni che ne rendano necessaria l'adozione;

Tenuto conto:

-che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali comunque sono stati informati verbalmente della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;

-che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

Visto l'articolo 16 del D.P.R. n. 66/1981;

ORDINA

1.1. La messa in sicurezza mediante demolizioni, puntellatura, sostegno e sbatacchiature e senza spesa alcuna a carico degli interessati dei sottoelencati immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte,

Immobile	Ubicazione	Proprietà
Foglio 37 Particella 102	Frazione Canili	Di Ludovico Eva nata A Rocca Santa Maria (Te) il 12/10/1956 Di Ludovico Giuseppina nata a Teramo (TE) il 30/11/1952 Di Ludovico Lucia nata a Rocca Santa Maria (TE) il 29/11/1951 Di Ludovico Maria Rita nata a Rocca Santa Maria (TE) il 12/11/1954
Foglio 37 Particella 88	Frazione Canili	Istituto Diocesano Teramo - Atri
Foglio 37 Particella 97	Frazione Canili	Referza Maria Piera nata a Teramo il 01/10/1961 Referza Berardino Fu Carlo Referza Elisabetta nata a Rocca Santa Maria (TE) il 25/11/1930 Referza Francesca nata a Giulianova (TE) il 14/02/1974 Referza Giuseppe fu Samuele Referza Paola nata a Teramo (TE) il 04/01/1962



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: utc@roccasm.it - utc-roccasm@pec.ancitel.it SITO INTERNET: WWW.ROCCASM.IT

Ordinanza Sindacale n. 46 del 04-04-2017

IL SINDACO

Premesso:

- in data 24/08/2016 il Sisma che ha colpito l'Italia centrale ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Rocca Santa Maria;
- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e che il Comune di Rocca Santa Maria è tra i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti molti cittadini.
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatesi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

Tenuto conto

- che l'art. 2 comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 (comma 1);
 - b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
 - c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 4);
 - d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;

- che l'articolo 16 della medesima Legge n. 225/1992 stabilisce:

- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;
 - b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli delle autorità comunali di protezione civile;
- che l'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;